



**REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO OMBRELLO PER I PRODOTTI
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DELLA PROVINCIA DI
REGGIO CALABRIA**

<i>Art. 1 – Oggetto del regolamento</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Marchio e requisiti per la concessione.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 – Modalità di richiesta e istruttoria per la concessione del marchio.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 – Quota di adesione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Licenza d'uso del marchio</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Diritti e doveri del concessionario.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 Sanzioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 Verbale di ammonizione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 Sanzione pecuniaria</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 Sospensione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 Esclusione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 - Recesso.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 – Effetti del recesso e della esclusione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17 – Ricorsi e clausola arbitrale</i>	<i>6</i>



Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per l'uso del marchio "Tradizioni Reggine", marchio collettivo geografico ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito denominato "marchio".

Art. 2 - Definizioni

Marchio: "Tradizioni Reggine".

Camera di Commercio: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

Commissione di valutazione: organo che affianca la Camera di Commercio nella valutazione della domanda di concessione del marchio, del recesso e delle sanzioni esprimendo pareri di carattere tecnico- scientifico.

Segreteria organizzativa: ufficio della Camera di Commercio avente la funzione di coordinare e controllare tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Soggetto interessato: operatore singolo o associato interessato alla concessione del marchio e che fa richiesta di concessione dell'uso del marchio.

Concessionario: soggetto che ha ottenuto la concessione del marchio.

Prodotto agroalimentare tradizionale: prodotto le cui metodiche di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione, conservazione e/o stagionatura risultino consolidate nel tempo, vale a dire radicate nel territorio della provincia di Reggio Calabria in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo di tempo non inferiore ai venticinque anni;

Art. 3 - Marchio e requisiti per la concessione d'uso del marchio

Il marchio è di proprietà della Camera di Commercio e il suo uso è disciplinato dal presente Regolamento d'uso del marchio.

Possono richiedere la concessione dell'uso del marchio i soggetti interessati che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere produttori di un prodotto agroalimentare tradizionale secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del presente regolamento, la cui produzione e trasformazione siano avvenute integralmente o prevalentemente nella Provincia di Reggio Calabria, avuto riguardo per la prevalenza al valore aggiunto realizzato;
- 2) Essere in possesso per il prodotto di cui al punto 1) di altro Marchio collettivo geografico ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, regolarmente depositato.
Potranno, inoltre, a giudizio della Camera di Commercio, essere considerate alla stregua del Marchio collettivo geografico sopra richiamato altre forme di riconoscimento di tipo comunitario, nazionale, regionale, comunale o territoriale, di natura pubblicitaria o privatistica, purché le stesse possiedano i seguenti requisiti:
 - a) riferimento ad un prodotto tradizionale rispondente ai requisiti di cui al precedente punto 1);
 - b) conformità del prodotto ad un disciplinare produttivo, che ne stabilisca almeno le caratteristiche e il metodo produttivo;
- 3) avere assoggettato il controllo, riguardante la conformità del prodotto di cui al punto 1 al disciplinare produttivo, ad un organismo pubblico o di terza parte indipendente.

I soggetti che richiedono la concessione dell'uso del marchio devono inoltre:

- a) avere la sede legale o unità operativa nella circoscrizione della Camera di Commercio di Reggio Calabria;



- b) essere iscritti, come attivi, nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 580/93 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della Legge 443/85 della provincia di Reggio Calabria ed avere ottemperato, nei termini di legge, al pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 34 D;L: 22.12.1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla Legge 26.2.82, n. 51 e successive modificazioni;
 - c) non essere stati dichiarati falliti, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
 - e) essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di rapporti di lavoro dipendente e con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (Inps e Inail) secondo la vigente normativa;
- I legali rappresentanti e/o i soci amministratori delle imprese di cui al comma precedente:
- a) non devono essere in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b) non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 o della Legge 31.12.1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) non devono aver riportato condanne per reati commessi nell'esercizio dell'attività o essere iscritti nel bollettino dei protesti.

Art. 4 - Modalità di richiesta e istruttoria per la concessione d'uso del marchio

Il soggetto che intenda richiedere la concessione dell'uso del marchio deve presentare alla Segreteria organizzativa della Camera di Commercio apposita domanda contenente i dati anagrafici dell'azienda e corredata dei seguenti allegati:

- a) dichiarazione di impegno ad assoggettarsi ai controlli previsti dall'organismo di controllo e ad osservare il presente Regolamento;
- b) attestato del versamento della eventuale quota di adesione;
- c) documentazione tecnica necessaria per dimostrare che il richiedente è in regola con il possesso dei requisiti ed è in grado di rispettare le condizioni di cui al precedente art. 3.

La Camera di Commercio potrà decidere in merito alla concessione del marchio solo previa istruttoria della Commissione di valutazione di cui al successivo art.5.

Prima della decisione, la Commissione di valutazione ha facoltà di richiedere al soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione fatta pervenire o eventualmente un'integrazione della stessa.

La Camera di Commercio, presa visione della documentazione presentata, decide in merito alla richiesta di concessione dell'uso del marchio, provvedendo a darne comunicazione al soggetto interessato. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 5 - Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione ha il compito di esprimere una valutazione in merito alla concessione dell'uso del marchio, al recesso e alle sanzioni ai concessionari.

La Commissione è composta dal Presidente della Camera di Commercio o suo delegato e da 2 esperti di competenza riconosciuta nel settore agroalimentare nominati dalla Camera di Commercio, che abbiano



maturato una particolare esperienza relativamente alla tipicità delle produzioni oppure agli aspetti tecnici, storici, culturali e turistici collegati alle produzioni del territorio.

Le funzioni di Segreteria sono svolte dal funzionario della Camera di Commercio responsabile del Servizio Promozione.

La Commissione, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a:

- verificarne la completezza e la congruità;
- verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3;
- formulare un verbale definitivo da trasmettere alla Camera di Commercio circa l'ammissibilità o meno della richiesta.

La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. La valutazione viene espressa in un verbale firmato dal Presidente della Commissione. Tale verbale andrà trasmesso alla Segreteria organizzativa non oltre il termine di 15 giorni dalla conclusione dei lavori di valutazione.

La Camera di Commercio potrà affidare alla Commissione anche compiti di carattere consultivo su temi che abbiano pertinenza con l'attività di valorizzazione del territorio.

Per lo svolgimento degli incarichi loro affidati i membri della Commissione di valutazione potranno beneficiare di un rimborso per le spese sostenute.

Art. 6 - Quota di adesione

Qualora la Camera di Commercio stabilisca una quota di adesione a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute, i soggetti interessati sono obbligati al suo versamento.

La CCIAA potrà stabilire contribuzioni aggiuntive per finanziare progetti specifici di valorizzazione.

Art. 7 Licenza d'uso del marchio

Il marchio è di proprietà della Camera di Commercio che ne concede l'uso ai soggetti interessati alla condizione che i controlli sul possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la licenza d'uso del marchio.

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del concessionario, il numero identificativo dello stesso, il codice alfanumerico identificativo del prodotto, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

Art. 8 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se la Camera di Commercio non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare domanda di recesso.

Art. 9 Diritti e doveri del concessionario

La concessione dell'uso del marchio della Camera di Commercio, mentre conferisce il diritto di utilizzare il marchio medesimo alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, impegna i Concessionari al rispetto:

- a) del presente Regolamento;
- b) del divieto di far parte di altri organismi, le cui finalità o attività siano in concorrenza con quelle del marchio;



- c) dell'utilizzo del marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- d) dell'utilizzo del marchio esclusivamente per i prodotti per i quali si è in possesso delle attestazioni di cui al precedente art. 3 del presente regolamento;
- e) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- f) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio del marchio, nonché dell'obbligo di non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del marchio.

Il Soggetto che ha ottenuto l'uso del marchio viene iscritto, a cura della Segreteria organizzativa, in uno speciale elenco dei Concessionari tenuto presso la Camera di Commercio e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. I diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 10 Sanzioni

Le non conformità possono essere:

- lievi quando non pregiudicano l'immagine e/o la reputazione del marchio;
- gravi quando sono tali da pregiudicare l'immagine e/o la reputazione del marchio.

A fronte delle non conformità sopra descritte la Camera di Commercio può applicare su parere non vincolante della Commissione di valutazione, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e l'esclusione.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e l'esclusione devono essere annotate nello speciale elenco dei Concessionari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della Camera di Commercio e a spese del concessionario, del relativo provvedimento su quotidiani o riviste specializzate.

Art. 11 Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

Il verbale consiste nell'invito ad eliminare entro un termine perentorio e ragionevole le non conformità riscontrate.

Art. 12 Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte della reiterazione di non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 500 ad un massimo di € 5.000 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento della Camera di Commercio.

Art. 13 Sospensione

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;



La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Camera di Commercio al concessionario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando la Camera di Commercio abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore.

In questo caso, la Camera di Commercio, preso atto della richiesta dell'operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei concessionari.

Art. 14 Esclusione

L'esclusione viene deliberata dalla Camera di Commercio nei confronti del concessionario che:

- si sia reso insolvente verso la Camera di Commercio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso di essa o assunte dalla Camera di Commercio in suo nome e/o per suo conto;
- non osservi le disposizioni del Regolamento d'uso del marchio;
- rifiuti per almeno due volte e in maniera ingiustificata di assoggettarsi ai controlli previsti dall'organismo di controllo;
- non dia esecuzione alle deliberazioni della Camera di Commercio concernenti il marchio o la previsione della quota di adesione;
- assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno al marchio o alla sua immagine e/o reputazione;

L'esclusione comporta la cancellazione dall'elenco dei concessionari.

Art. 15 - Recesso

Il Concessionario, in qualsiasi momento e prima ancora della scadenza della concessione, può recedere dall'adesione al marchio.

In questo caso una esplicita comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, deve essere inviata alla Segreteria organizzativa.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Art. 16 - Effetti del recesso e della esclusione

Nel caso di recesso o di esclusione, al Concessionario interessato non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme dovute sulla base del presente regolamento.

Il recedente e l'escluso sono responsabili verso la Camera di Commercio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla Camera di Commercio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte.

A seguito del recesso o dell'esclusione, il Concessionario interessato viene cancellato dall'elenco dei concessionari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

Art. 17 - Ricorsi e clausola arbitrale

Il Concessionario o il Soggetto interessato possono fare ricorso contro le decisioni della Camera di Commercio, esponendo le motivazioni del dissenso, a mezzo raccomandata o mezzo equivalente, entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La Camera di Commercio ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico del soggetto in questione, salvo il caso di accoglimento.



Camera di Commercio
Reggio Calabria

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Catanzaro che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.